

Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via **definitiva** il decreto legislativo relativo alla riforma dell'IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all'obiettivo di graduale **riduzione** dell'imposta e di perseguimento dell'equità orizzontale, posto dall'art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l'art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Vengono pertanto **accorpati** i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell'art. 11 del TUIR, infatti, si applica un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di **260** euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell'importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti **oneri**:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).

Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall'elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle **ONLUS**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del **19%** di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda del 19%, ad esempio:

- gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- le spese per l'istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
- le spese funebri.

Come specificato al comma 2 dell'art. 2 del DLgs., ai fini dell'applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al **netto** del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 10 comma 3-*bis* del TUIR.

Un'altra modifica applicabile per il periodo d'imposta 2024 è prevista in relazione alle **detrazioni** per i redditi di lavoro

dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l'importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all'importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. "no tax area").

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l'anno 2024 le somme erogate a titolo di **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell'art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si debba **assumere**, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l'innalzamento delle detrazioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)